

Parma, _____

Classifica: 6.10.20

Fascicolo: 38/2015C/A – 226

Oggetto: FIUME ENZA – Pratica N. 21656/2024 – Infrastruttura stradale di Sud-Ovest - Realizzazione del collegamento tra la SP 28 e la SP 12” localizzato nel comune di Montecchio Emilia (RE)

Richiedente: ARPAE SAC di Reggio Emilia

VISTA la nota protocollo n. 235924/2024 del 31 dicembre 2024 assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 0000157/2025 in data 07 gennaio 2025 avente per oggetto Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/2018 del progetto denominato “Infrastruttura stradale di Sud-Ovest - Realizzazione del collegamento tra la SP 28 e la SP 12” localizzato nel comune di Montecchio Emilia (RE);

CONSIDERATO che la Provincia di Reggio Emilia in data 6 agosto 2024 ha presentato domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a screening per il progetto denominato “Infrastruttura stradale di Sud-Ovest - realizzazione del collegamento tra la SP 28 e la SP 12”, localizzato nel comune di Montecchio Emilia (RE).

CONSIDERATO che a seguito dell’incontro istruttorio tenutosi in data 23 settembre 2024 e della richiesta di integrazioni trasmessa al Proponente dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 1139409 del 9 ottobre 2024, il Proponente ha trasmesso le proprie integrazioni in data 29 novembre 2024.

CONSIDERATO che nelle integrazioni presentate è stata prevista una modifica progettuale relativamente al recapito delle acque della piattaforma stradale, prevedendo di convogliarle nel f. Enza mediante la realizzazione di un canale dedicato anziché nel canale della Vernazza;

RICHIAMATO l’incontro istruttorio convocato per il 23 gennaio 2025;

PRESO ATTO che l’interferenza dell’intervento in oggetto con il reticolo di competenza dell’AIPO è rappresentato dal solo scarico delle acque della piattaforma stradale nel f. Enza;

CONSIDERATO che l'area oggetto della richiesta rientra nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabile (A e B coincidenti e C) del fiume Enza nel Comuni di Montecchio Emilia (RE);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Allegato 3 alle Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti – Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale che per il fiume Enza identifica il tratto da EN1 – Ciano d'Enza a EN 2 – ponte S.S. 9 Via Emilia;

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici

al recapito delle acque della piattaforma stradale in oggetto nel f. Enza subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere favorevole si intende accordato per quanto riportato nell'istanza e negli allegati planimetrici;
3. ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da Questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da

notificare mediante raccomandanda o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;

4. il richiedente dovrà comunicare a questo Ufficio per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori per permettere al personale di questo ufficio di svolgere gli opportuni accertamenti.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza delle aree demaniali interessate della richiesta;
2. il concessionario e/o l'appaltatore sono tenuti, in relazione ai lavori che questa Agenzia ha in programma nella zona interessata, che contemplano l'apertura di un canale centrale in alveo del fiume Enza con imbottimento, con il materiale scavato della sponda destra in erosione, a presentare una tavola di dettaglio, operativa a lavori avviati, della zona di recapito del canale di scolo delle acque di piattaforma stradale, dalla quale si evincano tutti i dati salienti del canale (andamento, allineamento, sezioni ecc) che sarà oggetto di successivo Nulla Osta;
3. il concessionario dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione il canale di scolo in questione che con il presente si autorizza ed a riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto della concessione in parola;
4. **in considerazione del fatto che la zona finale del canale di scolo in parola ricade in area demaniale e sommergibile in occasione degli eventi di piena più severi:**
 - a. **le scarpate spondali del canale dovranno avere una pendenza pari a 1 su 2 (y/x);**
 - b. **almeno il fondo del canale dovrà essere rivestito in pietrame per limitare l'azione erosiva e facilitare le operazioni di riprofilatura dello stesso a seguito della rimozione del materiale depositato in occasione delle piene più severe del fiume Enza;**
5. il richiedente dovrà non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'uso delle aree demaniali che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
6. il richiedente è obbligato a non apportare alcuna modifica alla sponda del fiume Enza, eventuali lavorazioni che il richiedente intendesse effettuare, a sue cure e spese, dovranno essere concordate con lo scrivente ed oggetto di apposito nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904;
7. è fatto divieto assoluto di rimuovere ed asportare materiale litoide dall'alveo del fiume Enza e dalle aree demaniali di pertinenza;
8. **considerato che i lavori in oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna). In caso di condizioni meteorologiche avverse il transito dovrà essere interdetto; inoltre in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a**

proprie cure e spese;

9. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 (Polizia Idraulica) e al R.D. 2669/1937 (Servizio di Piena) e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
11. per la durata della concessione demaniale il richiedente dovrà attuare tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo Questo Ufficio riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali;
12. il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Ufficio dell'inizio dei lavori e di eventuali successive variazioni.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta

amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;

5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRETTORE f.f.
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Ing. Gianluca Zanichelli

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica

Ing. Monica Larocca